



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a prot. n°14040 in data 09/06/2020 della ditta GEOTECNICA VENETA S.r.l. con sede a Olmo di Martellago (VE), intesa ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione in corrispondenza: del Canale Ind.le OVEST (darsena della Rana, NEW10, Idromacchine); del bacino di evoluzione n.4 e del Canale Ind.le SUD (Decal), durante l'effettuazione di n. 7 carotaggi ambientali dei sedimenti, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con l'ausilio del moto/pontone denominato TIEPOLO, targato 6V40009 / RV00229 della ditta MARISUB S.n.c. di Marghera (VE);

VISTA: la nota prot. n°8230 in data 09/06/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta all'esecuzione dell'attività di che trattasi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in presenza dell'unità impegnata nei prelievi dei campioni di sedimento, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii., afferente al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTI: gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che dal giorno 17/06/2020 e fino al giorno 31/07/2020 (estremi inclusi), la **GEOTECNICA VENETA S.r.l.** con sede a Olmo di Martellago (VE) eseguirà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. e con l'ausilio del moto/pontone denominato **TIEPOLO**, targato **6V40009 / RV00229** della ditta **MARISUB S.n.c.** di Marghera (VE), nonché sotto la diretta supervisione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione appositamente designato in atti, n. 7 carotaggi ambientali dei sedimenti, mediante doppio carotiere † 101 mm, azionato da vibrocoer marino (Rossfelder P3) installato sul citato moto/pontone, nelle n.5 (cinque) aree: del Canale Ind.le OVEST (darsena della Rana, NEW10, Idromacchine); del bacino di evoluzione n.4 e del Canale Ind.le SUD (Decal), meglio individuate nell'allegato alla presente Ordinanza;

ORDINA

Articolo 1

Che nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nei tratti di canale interessati dalle attività in premessa citate devono procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e, comunque, ad un regime tale da non creare moto ondoso che possano disturbare il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni eventualmente loro rivolte dal personale presente a bordo dell'unità impegnata nelle stesse, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla stessa **non inferiore a metri 30 (trenta)**.

Articolo 2

- Durante l'intera durata delle attività di che trattasi, l'istante, oltre alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve osservare le seguenti prescrizioni particolari:
- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- redigere e tenere a disposizione un Piano Operativo di Sicurezza (POS), aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelle nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- adottare ogni opportuno accorgimento affinché non si generino, seppur accidentalmente, eventuali ostacoli e/o intralci alla navigazione nelle acque adiacenti l'area di operatività;
- verificare, necessariamente prima dell'inizio delle operazioni, che sia stata effettuata la prevista bonifica bellica preventiva nelle aree interessate dalle attività;
- accertarsi che l'unità navale impiegata sia in possesso – per tutta la durata dei lavori – delle certificazioni in corso di validità nonché della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione, anch'essa in corso di validità;
- disporre, a cura del Responsabile alla Sicurezza designato, che siano interrotti i lavori in caso di ridotte condizioni di visibilità e/o condizioni meteorologiche tali da compromettere la sicura navigazione, giusta Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto;
- il Responsabile alla Sicurezza designato deve prendere diretti e quotidiani contatti con la locale Stazione Piloti, al fine di conoscere i flussi di traffico programmati;
- l'inizio e il termine delle attività giornaliere dovranno essere comunicati sul canale 13 VHF alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto e alla locale Stazione Piloti, ovvero telefonicamente ai rispettivi numeri 041/2405745 e 041/2207010;

Articolo 3

Il Comandante del mezzo navale utilizzato per l'attività di carotaggio deve osservare le seguenti prescrizioni particolari:

- mantenere un continuo contatto radio, sui canali 16 e 13 VHF, sia con l'Ufficio Traffico di questa Capitaneria di porto che con la Corporazione Piloti del porto di Venezia, in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi nella zona interessata e poter così, in relazione ai medesimi, adeguatamente coordinare le proprie manovre;
- comunicare alla Capitaneria di porto in intestazione qualsiasi impedimento/criticità riscontrata durante lo svolgimento dell'attività pianificata;
- interrompere le operazioni e disimpegnare l'area d'attività su specifica richiesta avanzata dalla Capitaneria di porto di Venezia e/o dalla locale Stazione Piloti, oltreché in relazione ad eventuali prudenti valutazioni da parte del Responsabile alla sicurezza designato, al fine di non intralciare le manovre di evoluzione e/o il normale transito nella zona interessata delle unità navali presenti in loco;
- comunicare tempestivamente al Responsabile alla sicurezza designato l'interruzione delle operazioni, giusta propria Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii., in presenza di ridotte condizioni di visibilità e/o condizioni meteo marine avverse;

- disimpegnare tempestivamente l'area di attività al cessare della stessa;
- esporre a riva, durante l'esecuzione delle attività di cui al rende noto, i segnalamenti prescritti dal vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

